

ra disposto ad accettare il criterio dell'Istituto circa il modo di imputazione dei versamenti eseguiti agli effetti della determinazione del residuo debito, chiede che l'Istituto voglia accordargli il tasso del 5%, da applicare tanto per il calcolo del detto residuo debito, quanto per l'ammortamento in trenta anni del debito stesso.

Il comm.Canali - il quale ha manifestato il proprio desiderio di procedere, non appena possibile, all'anticipata estinzione della somma da ammortizzarsi in trenta anni - ha fatto altresì presente che tale proposta rappresenta il massimo sacrificio consentitogli dalle attuali contingenze, le quali riducono notevolmente le possibilità economiche della propria azienda.

Per quanto concerne il giudizio di appello in corso, il Direttore Generale fa presente che il giudizio stesso verte, in definitiva, su due questioni di principio, interessanti, la prima, il sistema di imputazione delle somme versate dai mutuatari in conto del loro debito (se, cioè prima in conto interessi maturati, oppure in decurtazione capitale) e, la seconda, il tasso da adottarsi per il residuo debito, dopo la scadenza contrattuale del mutuo (se, cioè, quello contrattuale o quello legale): questioni di rilevante importanza, specie per quanto concerne la prima, che è di applicazione assai vasta.

Tali due questioni di principio sono state risolte dal Tribunale di Genova, come si è detto, a pieno favore dell'Istituto, il che costituisce già un precedente importante in materia.

E' da ritenere che la corte d'Appello dovrebbe confermare il pronunciato dei primi giudici; tuttavia, come è facile comprendere, non è possibile a priori garantire l'esito dell'appello, anche in considerazione di qualche precedente giurisprudenziale, che potrebbe influire in senso contrario alla tesi dell'Istituto, per quanto concerne il saggio d'interesse da applicarsi dopo la sca-

